KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Ettore Petrolini, 2
00197 ROMA RM

Telefono 06 80961.1
Telefax 06 8077475
e-mail it-fmauditaly@kpmg.it

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile

Agli Azionisti della
Equitalia S.p.A.

1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Equitalia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Equitalia S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci di alcune società controllate, per quanto riguarda importi delle partecipazioni che rappresentano il 56,1% e il 13,2% rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altri revisori.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 24 giugno 2008.

3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Equitalia S.p.A. al 31 dicembre 2008 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Equitalia S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data.

4 Come indicato dagli amministratori nella nota integrativa, la Società ha iscritto alla voce 120 di conto economico "Variazione positiva del Fondo per Rischi Finanziari Generali" un accantonamento pari a € 12,5 milioni, a fronte del rischio generale d'impresa. Conseguentemente, alla data di bilancio la voce 100 del passivo di stato patrimoniale "Fondo per Rischi Finanziari Generali" ammonta ad € 100 milioni.

5 La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della Equitalia S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 2409-ter, comma 2, lettera e), del Codice Civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Equitalia S.p.A. al 31 dicembre 2008.

Roma, 11 giugno 2009

KPMG S.p.A.

Marco Fabio Capitanio
Socio

BILANCIO CONSOLIDATO

PAGINA BIANCA

Prolusione del Presidente



L'anno che si è concluso ha visto maturare importanti risultati sia in termini di volumi riscossi (ruoli erariali e previdenziali: +6% rispetto allo scorso esercizio; +15% rispetto agli obiettivi assegnati), sia per i significativi passi verso la riorganizzazione - anche societaria - della funzione affidata al Gruppo. Il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Parlamento e dalla convenzione sottoscritta nel 2008 con l'Agenzia delle Entrate nonché la realizzazione del piano industriale sono testimoni dell'efficace trasformazione operata - e tuttora in corso - del Gruppo.

Sono stati, inoltre, mantenuti e incrementati i rapporti già instaurati nel 2007 con le principali controparti: Agenzia delle Entrate, INPS, Enti locali, Garante del Contribuente, Ordini Professionali e Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Il confronto con quest'ultimo ha portato alla definizione e approvazione del nuovo layout della cartella di pagamento più chiara e di immediata lettura per il cittadino.

Per quanto riguarda gli Ordini Professionali, sulla scorta di quanto già avviato nel 2007, sono state attivate nuove convenzioni. Ad oggi Equitalia ha sottoscritto numerose convenzioni, che prevedono sportelli attivi presso le sedi degli Ordini, soluzioni di casse con coda dedicata, caselle e-mail per la gestione delle istanze.

Sempre più sinergici sono i rapporti con Agenzia delle Entrate e l'INPS, all'interno delle cui sedi Equitalia ha attivato diversi sportelli per garantire il servizio d'informazione e pagamento.

Le grandezze evidenziate nel presente bilancio documentano un forte equilibrio economico di Gruppo nonostante la significativa riduzione dell'indennità fissa spettante che in due anni si è ridotta di circa 210 milioni di euro. Infatti, il risultato operativo è positivo per circa 220 milioni di euro e l'utile di periodo ammonta a circa 124 milioni di euro.

Dal 2009 il sistema della riscossione è remunerato con un aggio pari al 9 per cento delle somme riscosse, non beneficiando più del contributo in misura fissa erogato dallo Stato.

Al contempo, contiamo di ottenere risultati ancora migliori, in termini di volumi della riscossione, rispetto a quelli già conseguiti, al fine di mantenere un buon livello di entrate per il risanamento dei conti pubblici. Perché se il contrasto all'evasione è sicuramente importante nei momenti di crescita economica, diventa ancora più determinante nei momenti di crisi, come quello attuale, quando la concorrenza sleale rischia di essere un fattore che taglia fuori dal mercato le imprese sane.

Questi importanti risultati non sarebbero stati possibili senza l'impegno costante e determinato di tutti coloro che lavorano per Equitalia e sono convinto che la competenza e la professionalità presente nel Gruppo saranno di ulteriore impulso per raggiungere sempre più sfidanti e importanti obiettivi a noi affidati.

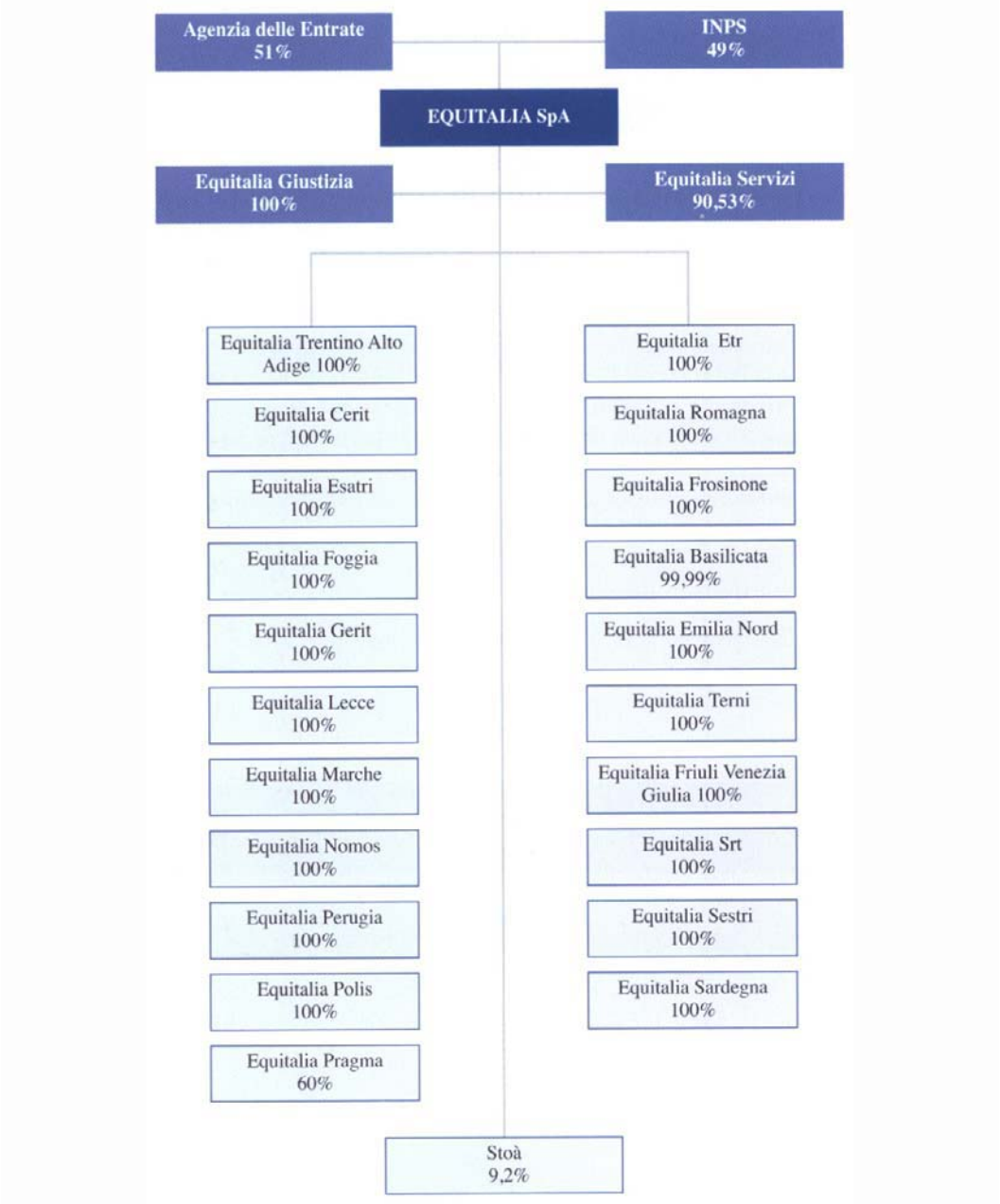


Attilio Befera

Dati consolidati di sintesi

Composizione del Gruppo

Il gruppo Equitalia, costituito da Equitalia SpA e dalle sue controllate, al 31 dicembre 2008 è così composto:



Sintesi del risultato economico del Gruppo

Il risultato dell'esercizio è sinteticamente di seguito rappresentato.

SINTESI CONTO ECONOMICO VALORI IN €/mgl	31/12/08	31/12/07	Variazione
RICAVI	1.200.914	1.290.112	(89.198)
MARGINE OPERATIVO LORDO	242.099	413.692	(171.593)
RISULTATO OPERATIVO	219.652	341.469	(121.817)
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO	136.429	143.269	(6.840)
UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO	123.929	56.769	(67.160)

Gli importi indicati in tabella dettagliati nel paragrafo relativo ai risultati e all'andamento della gestione della presente relazione sono così determinati:

- I ricavi netti consolidati ammontano a circa 1.200 €/mln e, rispetto all'esercizio precedente 2007, risentono della riduzione dell'indennità di presidio (-145 milioni), della riduzione dei rimborsi per procedure esecutive e delle commissioni per l'incasso dell'ICI, entrambe compensate da un incremento della componente degli aggi (+133 milioni).
- Il margine operativo lordo si attesta a 242 €/mln, in forte flessione rispetto al 2007, anche a motivo dell'incremento degli oneri di riorganizzazione del Gruppo.
- Il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia un risultato di circa 136 €/mln in linea con l'esercizio precedente per effetto del risultato positivo della gestione finanziaria - dovuto principalmente all'abrogazione dell'anticipazione ex D. Lgs. 79/97 - e per il minor carico fiscale del Gruppo.
- L'utile di periodo è al netto dell'accantonamento al fondo rischi finanziari generali che nel 2008 è pari a 12,5 €/mln e nel 2007 è stato pari a 87,5 €/mln.

Sintesi dei dati dell'attività di Riscossione

Il totale delle riscossioni conseguite al 31 dicembre 2008 in relazione alle riscossioni da ruoli erariali e previdenziali risulta pari a 5,7 miliardi di euro. La seguente tabella sintetizza il buon andamento delle riscossioni 2008, poste a confronto con l'anno precedente e con gli obiettivi assegnati per l'anno, ripartite per tipologia di ruolo.

(Valori espressi in €/mln)

RISCOSSIONI ERARIALI E PREVIDENZIALI	Consuntivo anno 2008	Consuntivo anno 2007	Obiettivo anno 2008	Variazione 2008/2007	Variazione consuntivo/ obiettivo 2008
Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane)	3.580	3.282	2.872	9%	25%
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.140	2.100	2.119	2%	1%
TOTALE EQUITALIA	5.720	5.382	4.991	6%	15%

Considerando anche gli incassi da ruoli di altri Enti il totale della riscossione tramite ruolo supera i 7 miliardi di euro.

(Valori espressi in €/mln)

TOTALE RISCOSSIONI	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	2008 su 2007 in %
Ruoli erariali (Agenzia Entrate e Dogane)	3.580	3.282	9%
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.140	2.100	2%
Ruoli altri Enti statali	144	166	-13%
Ruoli altri Enti non statali	1.150	1.190	-3%
TOTALE EQUITALIA	7.014	6.738	4%

Riscossione Coattiva - Ripartizione dei ruoli totali - Anno 2008




Bilancio
Consolidato
1.
Relazione
sulla Gestione.

PAGINA BIANCA

I - Relazione sulla Gestione

Premessa

Le informazioni esposte nella presente relazione sono elaborate coerentemente con il bilancio composto dagli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Lo scenario di riferimento

Il D.L. 203/05, convertito con L. 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle Entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale ad esclusione della Regione Sicilia e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative fissando l'obiettivo primario dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato.
Gli orientamenti di politica fiscale indicati nell'atto di indirizzo ministeriale per gli anni 2007/2009 focalizzano gli obiettivi del Gruppo nella razionalizzazione delle strategie di lotta all'evasione e nel ricorso agli strumenti cautelari e di indagine previsti dal legislatore per assicurare la tutela e l'efficacia dell'azione impositiva.

Convenzione con l'Agenzia delle Entrate

In tale contesto è stata stipulata, nel mese di maggio 2008, la Convenzione 2008-2010 che regola il rapporto di servizio tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia SpA. Gli obiettivi strategici previsti sono quelli di garantire l'incremento dei volumi della riscossione da ruoli erariali, migliorare il rapporto con i contribuenti, realizzare il progetto di riorganizzazione complessiva del Gruppo, assicurare il contenimento dei costi di gestione e un contrasto più efficace dell'evasione fiscale.
La convenzione ha indicato per il 2008 una riscossione da ruoli non inferiore a 2,8 miliardi di euro, obiettivo raggiunto e superato di circa 0,8 miliardi.
Nel 2009 sono stati assegnati obiettivi di riscossione per 4,5 miliardi e l'andamento provvisorio della riscossione indica che, malgrado le difficoltà derivanti dalla crisi economica che ha investito il Paese, verosimilmente anche quest'anno l'obiettivo sarà raggiunto.
Tra gli obiettivi anche l'incremento del tasso di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie grazie a una stretta ed efficace sinergia tra l'attività di accertamento e quella di riscossione coattiva. Sono previsti scambi di informazioni periodici tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia (analisi dell'andamento delle riscossioni, ottimizzazione della rete degli sportelli, stato di avanzamento dei nuovi sistemi informativi, etc.), finalizzati al miglioramento delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione e alla verifica dei risultati conseguiti.

Il 27 febbraio 2009 è stata presentata all'Agenzia delle Entrate la relazione di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2008 come previsto dalla Convenzione di servizi.
A margine della citata Convenzione, è stata sottoscritta, in data 2 marzo 2009, una convenzione specifica che regolamenta l'accesso - previsto ai sensi dell'art.35, comma 25 del D. Lgs. 223/06, convertito con modificazioni con L. 248/06 - da parte degli operatori del Gruppo all'archivio dei dati relativi ai rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria.

Miglioramento del rapporto con i cittadini e le imprese

Al fine di migliorare il rapporto con i cittadini e le imprese, incentivando l'adesione spontanea all'assolvi-

mento degli impegni tributari, è stato elaborato il Piano annuale di comunicazione.
Nel 2008 gli sforzi si sono concentrati sulla comunicazione della missione di Equitalia, in maniera diffusa e trasversale, a tutte le fasce di cittadini sfruttando nuovi strumenti e canali di comunicazione, quali, per esempio, i mass media generalisti.
In questa direzione va la pubblicazione della *Guida pratica per il cittadino contribuente* che è stata distribuita tramite periodici a diffusione nazionale, le organizzazioni nazionali dei Caf, le associazioni dei consumatori e presso gli uffici fiscali e degli Enti locali.
Altra iniziativa è stata la pubblicazione dell'opuscolo ICI realizzato in collaborazione con l'IFEL (Fondazione Anci per la Finanza e l'Economia Locale), per spiegare in modo semplice e chiaro le importanti novità intervenute nel 2008.
Equitalia inoltre partecipa con un proprio contributo filmato alla campagna di sensibilizzazione *Fisco e Scuola* dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per sensibilizzare i futuri contribuenti sull'importanza dell'attività di riscossione svolta dagli Agenti della riscossione.
Per offrire informazioni e servizi uniformi su tutto il territorio nazionale sono stati lanciati, nei primi di novembre, i nuovi siti Internet del Gruppo. È stato inaugurato il sito di Equitalia Giustizia e sono stati rinnovati i siti di Equitalia SpA, Equitalia Servizi, e di 18 su 21 Agenti della riscossione con l'obiettivo di trasformare i siti in veri e propri portali interattivi, dove sarà possibile, tra l'altro, verificare il proprio estratto conto e pagare le somme dovute.
Per comunicare al contribuente l'identità di Gruppo e garantire uniformità è stato realizzato il layout del formato standard che deve essere utilizzato da tutti gli Agenti della riscossione per ogni comunicazione istituzionale. Inoltre sono stati avviati i lavori di ristrutturazione degli uffici per adeguarli agli standard definiti nel 2007.
Il layout degli uffici e dei documenti prodotti rispecchia gli elementi della identità aziendale del Gruppo in termini di colore, utilizzo del logo e perciò costituisce un'importante iniziativa per omogeneizzare e rafforzare l'immagine di Equitalia su tutto il territorio nazionale.

Evoluzione della normativa di settore

Legge n. 244/07 e Legge Finanziaria 2008 (Decreto Legge n. 248/2007)

Riguardo la produzione normativa in materia di riscossione si segnala una serie di interventi normativi intervenuti a fine 2007, ma che spiegano la propria efficacia nel 2008. Si tratta della L. 244/07, entrata in vigore in data 1° gennaio 2008, e del D. Lgs. 248/07 (Finanziaria 2008), in vigore dal 31/12/2007, convertito con modificazioni nella L. 31/08, entrata in vigore a far data dal 1° marzo 2008.
Tra gli argomenti oggetto di interesse si evidenziano:

- **Soppressione delle anticipazioni ex SAC (art. 36, c. 1, Decreto Legge n. 248/2007)**: è stato soppresso l'obbligo, sancito dall'art. 9 del D. Lgs. 79/97, di effettuare entro la fine del mese di dicembre di ogni anno il versamento del 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

- **Riscossione entrate di Enti locali (art. 1, c. 224, Legge n. 244/2007; art. 36, c. 2, Decreto Legge n. 248/2007)**: è stato riformulato il quinto comma dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97. La rinnovata norma ha escluso la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle Società miste a prevalente capitale pubblico locale e consente a tutti i soggetti che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione all'albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. È inoltre abrogato il comma 6 del citato art. 52 del D. Lgs. 446/97; il secondo comma dell'art. 36 del D. Lgs. 248/07 ha ribadito quanto esplicava il comma soppresso.

- **Esclusione controllo speciale della Corte dei Conti (art. 36, c. 4-septies, Decreto Legge n. 248/2007)**: l'Agente nazionale della riscossione è stato escluso dal controllo *speciale* previsto ai sensi dell'art.12 della L. 259/58 per le Società cui lo Stato apporta capitale, beni o garanzie finanziarie.

- **Compensi da versare all'IFEL (art. 1, c. 251, Legge n. 244/2007)**: il contributo che gli Agenti della riscossione - in relazione all'attività di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 - devono versare all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è stato elevato dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI.

- **Sanatoria delle responsabilità amministrative (art. 1, cc. 138 e 154, L. 244/07; art. 41, Decreto Legge n. 248/2007)**: la sanatoria delle responsabilità amministrative dei concessionari si applica anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni sub provinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove Società. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni, le disposizioni di sanatoria producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle Società concessionarie o dei commissari governativi. Si chiarisce che le violazioni di cui al comma 2 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112/99 causano la perdita del diritto al discarico. Inoltre è stata estesa la sanatoria anche alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 100, comma 1, del D.P.R. 43/88.

- **Comunicazioni di inesigibilità art. 36 comma 4 quinquies e sexies Decreto Legge n. 248/2007**: per le Società ex concessionarie che hanno aderito alla sanatoria, di cui all'art. 1 comma 426 e 426 bis della L. 311/04, viene stabilito che - ai sensi dei commi 4 quinquies e sexies dell'art. 36 del D. Lgs. 248/07 (convertito nella L. 31/08) - le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli affidati fino al 30 settembre 2007 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2010. Entro la stessa data potranno essere integrate le comunicazioni di inesigibilità presentate fino alla data del 1 marzo 2008. È fissato dal 1° ottobre 2010 il termine triennale per l'esercizio da parte dell'Ente creditore del controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dalle Società del Gruppo.

 Per i ruoli comunali e provinciali, l'art. 1 comma 154 della L. 244/07 ha dettato una disposizione interpretativa, ai sensi della quale, per i tributi e le entrate di spettanza di tali Enti la citata sanatoria produce effetti esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (previste dagli articoli 47-53 del D. Lgs. 112/99); le violazioni di cui all'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 112/99 costituiscono causa di perdita del diritto al discarico per inesigibilità.

 In sede di conversione del D. Lgs. 248/07 è stata aggiunta un'ulteriore norma interpretativa, ai sensi della quale le Società che hanno aderito alla sanatoria e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia SpA possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

- **Operazioni straordinarie e conservazione dei privilegi (art. 1, c. 152, Legge n. 244/2007)**: è stato modificato l'art. 3, c. 7 bis, del D.L. 203/05. Sono stati estesi i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della capogruppo Equitalia SpA di rami d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione - anche alle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d'azienda effettuate tra Agenti della riscossione.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e confisca (art. 1, c. 143, Legge n. 244/2007)**: nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca cosiddetta per equivalente).

- **Regolamenti per frazionamenti di debiti e garanzie da concedere (art. 1, c. 149, Legge n. 244/2007)**: è prevista l'emanazione di appositi regolamenti per dettare l'attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d'imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.

- **Interessi per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo (art. 1, c. 150, Legge n. 244/2007)**: è stata demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la determinazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

- **Pignoramento dei crediti verso terzi e pignoramento di cose in possesso di terzi (art. 1, cc 142 e 143, Legge n. 244/2007)**: ai sensi dei rinnovellati art. 72 bis e 73 del D.P.R. 602/73, qualsiasi dipendente dell'Agente della riscossione - abilitato o meno all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione - può procedere al pignoramento dei crediti verso terzi e di cose in possesso di terzi, inviando l'ordine di pagamento e/o di consegna della cosa, tra l'altro, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche al terzo e/o al debitore avente domicilio fiscale fuori dell'ambito territoriale in cui l'Agente opera.

- **Dilazione del pagamento (art. 1, cc. 126 e 145, Legge n. 244/2007 - art. 36, c. 2 bis e c. 4, Decreto Legge n. 248/2007)**: la L. 244/08 ed il D. Lgs. 248/07 avevano modificato l'art. 19 del D.P.R. 602/73, riducendo da 60 a 48 le rate che possono essere concesse dall'Ufficio in caso di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, su richiesta del contribuente. Veniva esclusa, inoltre, la possibilità di sospendere la riscossione per un anno in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. Veniva poi innalzata da 25 a 50 mila euro la soglia di debito iscritto a ruolo per il quale, in caso di richiesta di dilazione del pagamento, si rendeva necessaria la prestazione di un'idonea garanzia da parte del contribuente. Veniva infine permesso ai Confidi di concedere la fidejussione a garanzia del debito nei confronti dello Stato nell'ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. A far data dal 1° marzo 2008, la L. 31/08 ha fortemente rivisitato l'istituto, attribuendo il potere di rateazione direttamente alle Società del gruppo Equitalia, modificando in modo sostanziale l'art. 19 del D.P.R. 602/73. È stato inoltre aumentato a 72 il numero delle rate in cui è possibile suddividere il pagamento e sono stati rimossi i vincoli che impedivano di concedere la rateazione dopo l'inizio dell'azione esecutiva. È stato infine modificato l'art. 26 del D.P.R. 602/73, che disciplina l'ambito di applicazione della normativa sulla dilazione.

- **Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (art. 1, c. 153, Legge n. 244/2007)**: è stato inserito nell'art. 3 del D.L. 203/05 il nuovo comma 35 bis, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli Agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme di spettanza comunale iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per le quali, alla data dell'acquisizione di almeno il 51% del capitale sociale delle Società ex concessionarie da parte di Equitalia SpA, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

- **Diritto al discarico per inesigibilità e notifica delle cartelle (art. 1, cc. 146 e 148, Legge n. 244/2007; art. 36, c. 4 bis, Decreto Legge n. 248/2007)**: è stato modificato l'art. 19 del D. Lgs. 112/99, riducendo da 11 a 5 mesi dalla consegna del ruolo il termine entro il quale la mancata notificazione della cartella di pagamento, imputabile all'Agente della riscossione, costituisce perdita del diritto al discarico. La modifica si applica ai ruoli consegnati all'Agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

- **Entrate riscosse mediante ruolo (art. 1, c. 151, Legge n. 244/2007)**: il nuovo art. 17 del D. Lgs. 46/99 prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle Società per azioni a partecipazione pubblica. È previsto che, in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione. Viene eliminato l'obbligo della Società interessata a stipulare preventivamente un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

- **Riscossione delle spese di giustizia (art. 1, cc. 367-373, Legge n. 244/2007)**: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria (1° gennaio 2008) il Ministero della Giustizia provvederà alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere per la riscossione nel settore della giustizia. Sono elencate le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni e sono individuate talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della Giustizia dovrà procedere alle relative stipule. Le citate convenzioni dovranno essere stipulate con l'apposita Società Equitalia Giustizia, interamente posseduta da Equitalia SpA, i cui compiti sono normativamente definiti.

- **Cartella di pagamento e responsabile del procedimento (Art. 36, c.4 ter, Decreto Legge n. 248/2007)**: la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 377/07, ha stabilito che sugli Agenti della riscossione grava l'obbligo di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento di cartellazione e notificazione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la piena informazione del cittadino. Il gruppo Equitalia si è immediatamente adeguato a tale ordinanza.

 Il nuovo comma 4 ter dell'art. 36, D.L. 248/07, aggiunto dalla L. 31/08, prevede che le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 contengano, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione delle stesse cartelle. Il mancato rispetto di tale obbligo determina la nullità della cartella di pagamento esclusivamente con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse (cfr. anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 6 marzo 2008), come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 23/02/2009.

- **Discarico automatico (Art. 36, c. 4 sexies, Decreto Legge n. 248/2007)**: la norma chiarisce che decorre dal 1° ottobre 2010 il termine del triennio per il discarico automatico relativo a tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010 (cfr. anche art. 19, c. 3, D. Lgs. 112/99).

Decreto Legge n. 112/2008

Il D.L. 112/08, convertito con modificazioni il 6/8/2008 nella L. 133/08, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/08/08, reca *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.* Tra le materie oggetto d'intervento che hanno impatto sull'attività del gruppo Equitalia, si evidenziano le seguenti:

- **Riduzione delle spese delle Società a partecipazione pubblica (art. 61, c.7, Decreto Legge n. 112/2008, introdotto in fase di conversione)**: le Società non quotate a totale partecipazione pubblica si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni. In sede di rinnovo dei

contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

- **Gestione da parte di Equitalia di beni confiscati (art. 61, cc. 23 e 24, Decreto Legge n. 112/2008, introdotto in fase di conversione)**: le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono a un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative. L'attuazione concreta delle suddette disposizioni è rinviata a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno.

- **Gratuità delle visure ipotecarie e catastali (art. 83, c. 23 ter, Decreto Legge n. 112/2008, introdotto in fase di conversione)**: è modificato l'art. 47-bis del D.P.R. 602/73, prevedendo l'estensione della gratuità delle visure ipotecarie e catastali anche ai *soggetti incaricati* dagli Agenti della riscossione.

- **Accesso A.T. Enti locali (art. 83, c. 28 sexies, Decreto Legge n. 112/2008, introdotto in fase di conversione)**: è stato introdotto in fase di conversione del D.L. 112/08 ai fini di attuare le disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei tributi di comuni e province (art. 1, comma 225, della L. 244/07). La norma introdotta prevede che gli Enti locali e i concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi accedano ai dati alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, compresi quelli che le banche, Poste Italiane SpA e gli altri intermediari sono tenuti a comunicare all'Anagrafe Tributaria, in base alle disposizioni del D.M. 16 novembre 2000. Sono fissate altresì le condizioni per tale accesso.

- **Coordinamento del servizio nazionale di riscossione (art. 83, c. 28-septies, Decreto Legge n. 112/2008, introdotto in fase di conversione)**: viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di svolgere attività di coordinamento su Equitalia SpA, a tal fine approvandone preventivamente le sedute del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni da assumere in seno al consiglio stesso. S'impegna l'Agenzia a fornire al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, in luogo dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta da Equitalia SpA, gli elementi acquisiti nell'attività di coordinamento.

- **Reclutamento del personale delle Società pubbliche (art. 18 Decreto Legge n. 112/2008)**: le Società a partecipazione pubblica totale o di controllo (tra cui gli Agenti della riscossione) sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

- **Antiriciclaggio (art. 32 Decreto Legge n. 112/2008)**: modifica della soglia di trasferimento del contante da euro 5.000 a euro 12.500. Resta ferma la possibilità da parte di un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze di modificare tale soglia. Inoltre è abrogata la norma che prevedeva l'indicazione del codice fiscale del girante per ciascuna girata, a pena di nullità.

- **Spese di giustizia (art. 52 Decreto Legge n. 112/2008)**: modificato il T.U. sulle spese di giustizia. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'Agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la